

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

per l'edificio situato in via G. Rossini
sulla p.c. n. 396 di Contado

REGOLAMENTO DI CASA PER GLI INQUILINI

Art. 1 - Divieti

E' vietato occupare, anche temporaneamente, anditi, cortile od altro di proprietà comune.

Dovrà esser evitato che, per bagnare i fiori ed altro sui balconi, si possa recare danno o molestia agli altri condòmini sottostanti.

E' vietata l'applicazione di targhe in posti diversi dagli ingressi degli appartamenti o dell'ingresso principale; in ogni modo la misura e la posizione dovranno esser consentite dall'amministrazione.

E' vietato stendere biancheria sui poggioli della facciata principale.

E' consentito battere tappeti, coperte, ecc., ma solo sulla facciata posteriore ed in orario definito dall'amministratore (tale orario è fissato di massima tra le ore 8 e le ore 10 del mattino).

E' vietato tenere animali di qualsiasi specie.

E' vietato gettare immondizie o qualsiasi oggetto dalle finestre o nel vano scale.

E' vietato trasportare cose o mobili con l'ascensore.

E' consigliabile non usare calzature rumorose come zoccoli, ecc.

Art. 2 - Limitazioni e divieti nella destinazione

Gli appartamenti dell'edificio potranno essere destinati esclusivamente ad uso di civili abitazioni o a studi professionali o uffici privati.

E' vietato agli inquilini di fare qualsiasi modifica od innovazione negli appartamenti che intacchino strutture portanti o muri maestri.

E' vietato sovraccaricare pavimenti e terrazze e spaccarvi sopra legna od altro.

E' vietato suonare, cantare, tenere radio o televisione con tonalità troppo alta dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 8 nei mesi dall'ottobre al maggio e dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 23 alle ore 8 nei rimanenti mesi, salvo che gli stessi vicini consentano diversamente. Nello stesso orario sarà evitato qualsiasi altro rumore molesto, compreso l'eccessivo uso del bagno e del gabinetto.

E' vietato lasciare bambini incustoditi per le scale, nel cortile e negli altri posti comuni.

E' vietato manomettere l'impianto di riscaldamento comune anche nei locali di proprietà esclusiva, senza il preventivo avviso e l'autorizzazione dell'amministratore.

L'uso di lucidatrici, lavatrici elettriche, ecc. è consentito solo nelle ore antimeridiane.

Art. 3 - Obblighi di ciascun inquilino

L'inquilino ha l'obbligo di comunicare al proprietario:

a) a chi dei condòmini ha consegnato le chiavi del suo appartamento in caso d'assenza per più giorni;

b) i guasti che si siano verificati nel suo appartamento.

L'inquilino deve permettere una periodica ispezione nel suo appartamento per la verifica degli eventuali lavori da farsi.

Art. 4) Obbligo al riscaldamento

Nessun inquilino può rinunciare al riscaldamento. Il periodo di riscaldamento viene fissato in linea di massima dal 15 ottobre al 15 aprile.

Art. 5 - Portone d'ingresso

La serratura elettrica relativa potrà rimanere aperta nelle ore d'ufficio o di ambulatorio a richiesta ed a cura dei professionisti residenti.

Art. 1 - Parti, cose ed impianti comuni

Sono proprietà ed uso comune a tutti i condòmini:

- a) il suolo relativo a tutta la particella catastale ed il sottosuolo;
- b) le strutture portanti l'edificio (fondazioni, muri, telaio in c.a., solai, scale, tetto;
- c) l'ingresso principale, il vano scala e relativi pianerottoli, il sottoscala, i corridoi al piano scantinato, il deposito biciclette, il vano ascensore ed il locale macchine, il locale lavanderia al piano scantinato, lo stenditoio coperto e quello scoperto, il locale w.c. di servizio al pianoterra, il locale della centrale termica, il cornicione e le opere decorative esterne;
- d) tutti gli impianti:
 - 1) le colonne di scarico per le acque bianche e nere
 - 2) la rete di fognatura
 - 3) le canne fumarie e d'aerazione cucina
 - 4) l'impianto di riscaldamento completo d'ogni accessorio
 - 5) l'impianto del gas
 - 6) l'impianto idrico
 - 7) l'impianto elettrico d'illuminazione e di forza motrice
 - 8) l'impianto della suoneria
 - 9) l'impianto del citofono
 - 10) l'impianto apriporta
 - 11) l'impianto della televisione
 - 12) l'impianto del telefono
 - 13) l'impianto d'illuminazione delle scale e locali comuni compresi i corpi illuminanti
 - 14) l'impianto della lavanderia completo
 - 15) l'impianto ascensore
- e) quant'altro si deve presumere a termini di legge.

Art. 2 - Valori proporzionali delle quote dei partecipanti al condominio

L'entità delle quote di proprietà di ciascun condòmino espressa in millesimi resta stabilita come in appresso:

1) Appartamento piano terra est proprietario sig.	65	millesimi
2) Appartamento piano terra ovest e cantina n.2 proprietario sig.	67	"
3) Appartamento primo piano est e cantina n.3 proprietario sig.	44	"
4) Appartamento primo piano centrale e cantina n. 4 - proprietario sig.	42	"
5) Appartamento primo piano ovest e cantina n.5 proprietario sig.	59	"
6) Appartamento secondo piano est e cantina n.6 proprietario sig.	44	"
7) Appartamento secondo piano centrale e cantina n. 7 - proprietario sig.	42	"
8) Appartamento secondo piano ovest e cantina n.8 proprietario sig.	59	"
9) Appartamento terzo piano est e cantina n.9 proprietario sig.	44	"
10) Appartamento terzo piano centrale e cantina n. 10 - proprietario sig.	42	"
11) Appartamento terzo piano ovest e cantina n.11 proprietario sig.	59	"
12) Appartamento quarto piano est e cantina n.12 proprietario sig.	44	"
13) Appartamento quarto piano centrale e cantina n. 13 - proprietario sig.	42	"
14) Appartamento quarto piano ovest e cantina n.14 proprietario sig.	59	"
15) Appartamento quinto piano est (verso il cortile) e cantina n.21 - proprietario sig.	36	"
16) Appartamento quinto piano est (verso la strada) e cantina n.16 - proprietario sig.	36	"

17) Appartamento quinto piano ovest (verso strada)			
e cantina n.17 - proprietario sig.	36	millesimi	
18) Appartamento quinto piano ovest (verso cortile)			
e cantina n.18 - proprietario sig.	36	"	
19) Appartamento sesto piano est e cantina n.19			
proprietario sig.	57	"	
20) Appartamento sesto piano centrale e cantina			
n. 20 - proprietario sig.	30	"	
21) Appartamento sesto piano ovest e cantina n.15			
proprietario sig.	57	"	
	1000	millesimi	

Art. 3 - Lavori per innovazioni o modifiche a cose comuni

Il condòmino che vuole intraprendere innovazioni alle cose comuni deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Art. 4 - Divieti

E' vietato occupare, anche temporaneamente, anditi, cortili od altro di proprietà comune.

Dovrà esser evitato che, per bagnare i fiori od altro sui balconi, si possa arrecare danno o molestia agli altri condòmini sottostanti.

E' vietata l'applicazione di targhe in posti diversi dagli ingressi degli appartamenti o dell'ingresso principale; in ogni modo la misura e la posizione sarà consentita dall'amministrazione.

E' vietato stendere biancheria sui poggioli della facciata principale.

E' consentito battere tappeti, coperte, ecc., ma solo sulla facciata posteriore ed in orario definito dall'amministratore (tale orario è fissato di massima tra le ore 8 e le ore 10 del mattino).

E' vietato tenere animali di qualsiasi specie.

E' vietato gettare immondizie o qualsiasi oggetto dalle finestre o nel vano scale.

E' vietato trasportare cose o mobili con l'ascensore.

E' consigliabile non usare calzature rumorose come zoccoli, ecc.

Art. 5 - Diritto di sopraelevazione

L'edificio, per la sua struttura, non consente l'ulteriore aggiunta

d'altri piani.

Art. 6 - Limitazioni e divieti nella destinazione

Gli appartamenti dell'edificio potranno essere destinati esclusivamente ad uso di civili abitazioni o a studi professionali od uffici privati.

E' vietato ai condòmini di fare qualunque modifica od innovazione nelle singole proprietà individuali che intacchino strutture portanti o muri maestri. Per decisioni su piccole modifiche resta sovrana l'assemblea.

E' vietato sovraccaricare pavimenti e terrazze e spaccarvi sopra legna od altro.

E' vietato suonare, cantare, tenere radio o televisione con tonalità troppo alta dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 8 nei mesi dall'ottobre al maggio e dalle ore 13 alle ore 15 e dalle 23 alle 8 nei rimanenti mesi, salvo che gli stessi condòmini vicini consentano diversamente. Nello stesso orario sarà evitato qualsiasi altro rumore molesto, compreso l'eccessivo uso del bagno e del gabinetto.

E' vietato lasciare bambini incustoditi per le scale, nel cortile e negli altri posti comuni.

E' vietato manomettere l'impianto di riscaldamento comune anche nei locali di proprietà esclusiva, senza il preventivo avviso e l'autorizzazione dell'amministratore.

L'uso di lucidatrici, lavatrici elettriche, ecc. è consentito solo nelle ore antimeridiane.

Il turno per l'uso della lavanderia e degli stenditori verrà concordato tra l'amministratore ed i richiedenti.

Art. 7 - Vendita od affitto dei propri locali

Ogni condòmino, tanto se vende quanto se cede in affitto il suo appartamento, dovrà scegliere persone d'ineccepibili qualità morali, le quali, a loro volta, dovranno sottomettersi alle norme del presente regolamento.

Art. 8 - Obblighi di ciascun condòmino

Il condòmino ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione:

- il proprio domicilio nel caso che egli non abiti nell'appartamento del condominio;

- b) le generalità del nuovo proprietario e copia dell'atto di vendita in caso d'alienazione;
- c) a chi dei condòmini ha consegnato le chiavi del suo appartamento in caso di assenza per più giorni;
- d) i guasti che si siano verificati nel suo appartamento;

Il condòmino deve permettere una periodica ispezione nel suo appartamento per la verifica degli eventuali lavori da farsi.

Art. 9 - Inadempienze e penalità

L'inadempienza a quanto prescritto renderà il condòmino passibile d'una multa da £. 100 a £. 10.000 e nella precisa misura che stabilirà l'assemblea. Il ricavato andrà a far parte del fondo di riserva per spese straordinarie.

Art. 10 - Spese inerenti le parti ed i servizi comuni indivisibili

Le spese per la conservazione e manutenzione delle cose comuni, quelle per l'assicurazione dell'edificio (obbligatoria) e le spese eventuali d'amministrazione saranno ripartite fra tutti i condòmini secondo legge.

Nessun condomino può sottrarsi al pagamento del contributo di cui sopra abbandonando o rinunciando alla comproprietà delle cose anzidette.

Nella stessa proporzione sudetta verranno ripartite le spese per quei servizi che dovessero essere in comune come acqua e luce.

Art. 11 - Spese per la manutenzione delle scale

Tali spese verranno ripartite sulla base di quanto stabilisce l'art. 1124 C.C. ed il titolo alla tabella "B".

Art. 12 - Spese per la manutenzione dei solai, volte, soffitti, pavimenti, balconi

Tali spese verranno ripartite sulla base di quanto stabilisce l'art. 1125 C.C.

Art. 13 - Spese per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale

Le spese di manutenzione della parte in comune sono a carico di tutti i condòmini in proporzione al valore in millesimi delle relative quote.

Le spese d'esercizio vanno ripartite in proporzione all'uso che ciascun condòmino fa o potrebbe fare dell'impianto e precisamente

in base alla cubatura da riscaldare dei singoli alloggi come risulta dal seguente specchio in cui i singoli appartamenti hanno una quota proporzionale in millesimi. Nessun condòmino può rinunciare al riscaldamento. Il periodo di riscaldamento viene fissato in linea di massima dal 15 ottobre al 15 aprile.

Tabella delle cubature da riscaldare

1) Appart.p.t.est	A	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	290		6,5	centesimi	
2) Appart.p.t.ovest	B	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	300		6,7	"	
3) Appart. 1° p. est	C	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	197		4,4	"	
4) Appart.1°p.centrale	D	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	188		4,2	"	
5) Appart. 1°p. ovest	E	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	266		5,9	"	
6) Appart. 2° p. est	F	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	197		4,4	"	
7) Appart.2°p.centrale	G	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	188		4,2	"	
8) Appart. 2°p. ovest	H	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	266		5,9	"	
9) Appart. 3° p. est	I	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	197		4,4	"	
10) Appart.3°p.centrale	L	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	188		4,2	"	
11) Appart. 3° p. ovest	M	propr. sig.			
metri cubi da riscaldare	266		5,9	"	
12) Appart. 4° p. est	N	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	197		4,4	"	
13) Appart.4°p.centrale	O	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	188		4,2	"	
14) Appart. 4° p.ovest	P	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	266		5,9	"	
15) Appart.5°p.est(verso corte)	Q	propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	151		3,6	"	

16) Appart. 5° p.est(verso strada) R propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	151	3,6	centesimi
17) Appart. 5° p. ovest(verso strada) S propr. sig.			
metri cubi da riscaldare	151	3,6	"
18) Appart. 5° p. ovest(verso corte) T propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	151	3,6	"
19) Appart. 6° p. est U propr. sig.			
metri cubi da riscaldare	258	5,7	"
20) Appart. 6° p. centrale V propr. sig.			
metri cubi da riscaldare	135	3,0	"
21) Appart. 6° p. ovest Z propr.sig.			
metri cubi da riscaldare	258	5,7	"
		100	centesimi

Art. 14 - Spese per l'ordinaria manutenzione e l'esercizio dell'impianto ascensore

Sono esenti da tali spese gli appartamenti del piano terra e del primo piano. La quota spese viene ripartita perciò come stabilisce l'art. 1123 C.C. ed il titolo alla tabella "C".

Le spese di manutenzione straordinaria dell'ascensore vanno ripartite per il 50% secondo la tabella "C" del titolo e per il rimanente 50% in base ai millesimi di proprietà per ogni ente condominiale, compresi (per questo secondo 50%) gli appartamenti del piano terra e del primo piano.

~~Un condòmino non può sottrarsi al pagamento della quota di sua spettanza adducendo la ragione che egli non fa uso dell'ascensore.~~

Art. 15 - Assicurazioni

L'intero edificio o tutti i singoli enti condominali devono esser assicurati contro i danni d'incendio, fulmine, ecc. L'assemblea potrà decidere l'importo d'assicurare e la società assicuratrice.

Art. 16 - Nomina dell'amministratore

L'assemblea, con deliberazione approvata dalla maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio (sia in prima che in seconda convocazione), nominerà un amministratore che può far parte o meno dei condòmini).

All'amministratore potrà spettare un compenso. L'assemblea deciderà l'eventuale importo.

~~L'amministratore rimane in carica un anno e può esser rieletto.~~

Alla scadenza del mandato, che può anche anticipata per re-

voca o dimissioni, l'amministratore ha l'obbligo di render conto della sua gestione entro 15 giorni. Entro tale termine deve pure consegnare al consiglio dei condòmini tutta la documentazione della gestione.

Art. 17 - Consiglio dei condòmini ~~X~~

Il consiglio dei condòmini è composto di tre membri eletti dall'assemblea e dura in carica un anno.

Esso è l'organo consultivo dell'amministratore che lo convocherà almeno ogni tre mesi.

Uno dei tre consiglieri può essere anche l'amministratore, se questo è un condòmino.

Il Consiglio sostituisce l'amministratore in caso di sua assenza temporanea. ~~X~~

Art. 18 - Compiti dell'amministratore

a) L'amministratore provvede alle spese ordinarie di custodia, nettezza, illuminazione, funzionamento dei servizi comuni, e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio. All'uopo egli compila un preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il progetto di ripartizione fra i condòmini. Lo stesso preventivo e progetto devono esser approvati dall'assemblea ed entro 15 giorni dall'approvazione ciascun condòmino è tenuto a versare la sua quota.

b) L'amministratore inoltre provvede:

- all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e ad assicurare l'osservanza dei regolamenti;
- alla riscossione dei contributi ed al pagamento delle spese;
- all'assunzione, licenziamento e controllo del personale per la pulizia e conduzione degli impianti;
- a dirimere, se possibile, le eventuali divergenze fra i condòmini;
- agli atti che abbiano per scopo la conservazione di diritti comuni;
- ~~X~~ L'amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse siano di carattere urgente ed inderogabile, senza che sia intervenuto il parere favorevole del consiglio dei condòmini. ~~X~~
- d) L'amministratore stabilirà le norme, gli orari ed i turni per i servizi comuni.
- e) L'amministratore deve tenere:

- il registro dei verbali; ✓
- il libro di cassa ad entrata ed uscita; ✓
- un elenco dei proprietari; ✗
- gli estremi del titolo d'acquisto d'ogni condominio;
- un tipo planimetrico per ogni piano dell'immobile;
- un inventario aggiornato delle cose mobili di proprietà comune; ✓

Il registro, il libro e l'inventario devono essere vidimati in ogni foglio da un membro del Consiglio dei condòmini.

Art. 19 - Esercizio finanziario

I fondi raccolti per le spese comuni saranno depositati presso un istituto di credito in un libretto intestato al condominio.

L'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre. —

La somma risultante a debito dei singoli condòmini dovrà esser corrisposta entro 15 giorni dalla comunicazione dell'amministratore. Trascorso inutilmente tale termine, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari all'1% della somma anzidetta per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Il ricavato di tale sanzione andrà devoluto al fondo di riserva;

Art. 20 - Rappresentanza legale

L'amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'art. 1131 C.C. Questo potere vale limitatamente alla tutela delle cose comuni, in quanto per le singole proprietà ogni condòmino ha la rappresentanza per la propria parte.

Art. 21 - Assemblea dei condòmini - convocazione

L'assemblea dei condòmini si riunisce in via ordinaria non oltre due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario ed in via straordinaria quando l'amministratore lo reputi necessario o ne abbia richiesta scritta e motivata da almeno due condòmini.

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata (anche a mano) almeno cinque giorni prima della data fissata, assieme con copia del rendiconto, del bilancio preventivo e del riparto spese.

L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno in prima ed in seconda convocazione.

Art. 22 - Diritto di voto e di delega

Ogni condòmino ha diritto di farsi rappresentare d'altra persona anche estranea al condominio, con delega scritta.

Art. 23 - Validità per la costituzione dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita quando gli intervenuti (alla prima convocazione) rappresentino i due terzi dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'intero edificio.

L'assemblea in seconda convocazione sarà regolarmente costituita se saranno presenti non meno d'un terzo dei partecipanti al condominio, rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio.

I libri ed i documenti giustificativi della gestione devono esser posti a disposizione dei condòmini nei cinque giorni precedenti l'assemblea, presso l'amministratore.

Art. 24 - Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni saranno valide se approvate con la maggioranza stabilita dalla legge a seconda dell'oggetto da deliberare;

a) saranno approvate con la maggioranza normale (in prima convocazione con la metà più uno dei presenti e non meno della metà del valore dell'edificio; in seconda convocazione con un terzo dei partecipanti al condominio e non meno d'un terzo del valore dell'edificio) le deliberazioni sui seguenti argomenti: 1) rendiconto annuale dell'amministratore; 2) impiego del residuo attivo della gestione; 3) preventivo delle spese ordinarie occorrenti durante un anno; 4) ripartizione delle spese tra i vari condòmini; 5) preventivo di spesa per le opere di manutenzione straordinaria e costituzione del fondo speciale occorrente; 6) uso diverso degli appartamenti e locali dei singoli condòmini; 7) quant'altro non è compreso negli argomenti per cui occorre una maggioranza speciale;

b) saranno approvate con maggioranza speciale (sia in prima che in seconda convocazione con la metà più uno dei presenti, purchè rappresentino non meno della metà del valore dell'edificio) le deliberazioni riguardanti i seguenti argomenti: 1) approvazione del regolamento del condominio; 2) modifiche al regolamento di condominio (art. 1138, 3° c.) (esclusi i casi di cui alla seguente lettera c) n.1 e 2); 3) nomina, retribuzione e revoca dell'amministratore (art. 1136, 4° c.); 4) nomina del consiglio dei condòmini; 5) liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore (art. 1136, 4° c.); 6) riparazioni straordinarie di notevole entità (art. 1136, 4° c.);

c) saranno approvate con la minimità dei partecipanti al condominio

(sia in prima che in seconda convocazione) le deliberazioni sui seguenti argomenti; 1) modifiche del presente regolamento che implichi variazioni nei diritti costitutivi od acquisiti (sulle cose e sui servizi comuni), e del potere di disporre da parte dei singoli condòmini sulle parti di loro esclusiva proprietà; 2) modifiche del regolamento inerenti i valori proporzionali delle singole quote; 3) innovazioni che producono un cambiamento nella destinazione originaria, — nella stabilità e nell'aspetto dell'edificio.

Art. 25 - Incapacità dell'assemblea a deliberare

Se l'assemblea non riesce a costituirsi né in prima né in seconda convocazione, o non riesce a raggiungere le volute maggioranze, l'art. 1105 C.C. autorizza ciascun condòmino a ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 26 - Verbale dell'assemblea

Il verbale deve contenere:

- a) il luogo, la data e l'ordine del giorno;
- b) il cognome e nome degli intervenuti o rappresentati con l'indicazione delle loro quote;
- c) la scelta del presidente e del segretario e la loro constatazione della regolarità dell'assemblea;
- d) un sommario resoconto della discussione ed il testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della maggioranza ottenuta per ciascuna;
- e) qualunque dichiarazione di cui si chieda l'inserzione.

Il verbale dev'essere trascritto in apposito registro e firmato dal presidente, dal segretario e da uno o più condòmini a tale scopo delegati dall'assemblea.

Art. 27 - Obbligatorietà delle deliberazioni

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti e per gli assenti, salvo il diritto d'opposizione nei casi previsti dall'art. 1137 C.C. 2° c.

Art. 28 - Condòmini morosi

In caso di morosità nei pagamenti dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministrazione è autorizzata a sospendere al condòmino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato. Tutto ciò senza alcun pregiudizio

per tutti gli altri provvedimenti.

Art. 29 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento diventa esecutivo per ogni condòmino dal giorno in cui prende possesso del suo appartamento. ~~X~~

Art. 30 - Riferimento al Codice Civile

In caso di disposizioni omesse o contrastanti tra loro, fa fede il Codice Civile, o in mancanza gli usi e le consuetudini locali.

Art. 31 - Portone d'ingresso

La serratura elettrica relativa potrà rimanere aperta nelle ore d'ufficio o di ambulatorio a richiesta ed a cura dei professionisti residenti.